

“Disciplina delle cooperative sociali”, prevedono, rispettivamente, agevolazioni fiscali in favore di imprese pubbliche e private e contributive in favore di cooperative sociali, che assumono lavoratori detenuti (ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno o alla semilibertà), o che svolgano, nei loro confronti, attività formative. Il decreto ministeriale ha dato attuazione ad alcune previsioni di legge.

È stato predisposto il Regolamento, che ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, per la disciplina delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato, importante strumento di deflazione del carico giudiziario introdotto dalla legge n. 67 del 2014. Per l'emissione del decreto ministeriale si è in attesa del nulla osta del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È stato predisposto lo schema di decreto ministeriale, già inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente il “Regolamento recante la struttura e la composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”. Si ricorda che tra i compiti del Garante nazionale, istituito dal d. l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, vi sono quelli: a) di vigilare affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; b) di visitare, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure

di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza delle Forze di Polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale; c) di prendere visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o privazione della libertà delle persone e di richiedere all'amministrazione interessata di attenersi alle norme di legge ed alle fonti subordinate ove riscontri che la stessa se ne sia discostata, anche formulando specifiche raccomandazioni; d) l'amministrazione interessata, ove non accolta la richiesta, è tenuta a comunicare il proprio dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

È stato predisposto, unitamente al Ministro dell'Interno, lo schema di Regolamento previsto dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, di ratifica del Trattato di Prum, nella prospettiva di rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale. Il Trattato di Prum impegna le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le relative informazioni, a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici e l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli. La legge ha stabilito che con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi indicati dalla legge: a) il funzionamento e l'organizzazione della Banca dati nazionale

del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste; b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4 della legge n. 85 del 2009, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA; c) le attribuzioni del responsabile della Banca dati nazionale del DNA e del responsabile del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto; d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito CNBBSV); e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 85 del 2009; f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto. Lo schema di Regolamento si trova in atto all'esame del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SETTORE CIVILE

a) Riforma giustizia civile

Il 29 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato un “pacchetto” di riforme riguardanti la giustizia civile; in particolare:

1. Schema di decreto-legge recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile;
2. Schema di disegno di legge avente ad oggetto “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del Processo civile”

1. Schema di decreto-legge recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (Il Decreto Legge 132/14 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162)

Punti rilevanti

Dai dati statistici raccolti (che hanno evidenziato che vi è, ogni anno, un afflusso di cause nuove che si riesce appena a fronteggiare nonostante l’elevata produttività dei magistrati (tra le più alte in Europa secondo il rapporto CEPEJ) e che l’arretrato si accumula prevalentemente in primo grado), si è studiata una duplice strategia dell’intervento, che si fonda sulla piena collaborazione dell’Avvocatura:

- ⇒ aggredire **direttamente** l’arretrato agevolando, con una normativa *ad hoc*, il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti anche in appello;
- ⇒ favorire lo smaltimento dell’arretrato, **in via mediata**, bloccando a monte l’afflusso di cause (in particolare sulla massa del primo grado) mediante l’introduzione del nuovo istituto della negoziazione assistita.

Contenuto

- Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense

Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).

Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Gli arbitri devono essere individuati tra gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell'ordine circondariale.

Nell'ipotesi in cui la *translatio* sia disposta in grado d'appello, è previsto un tempo di centoventi giorni, entro il quale la soluzione stragiudiziale della controversia deve avvenire; in mancanza il processo deve essere riassunto entro i successivi sessanta giorni. Solo quando il processo è riassunto il lodo non può più essere pronunciato.

E' espressamente prevista l'estinzione del processo ove, nel caso di mancata pronuncia del lodo, non si faccia luogo alla riassunzione.

- Conciliazione con l'assistenza degli avvocati (negoziiazione assistita)

La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è definita come un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole.

Il termine per l'espletamento della procedura non può essere in ogni caso inferiore ad un mese e l'accordo non potrà avere ad oggetto diritti indisponibili e non può vertere in materia di lavoro.

Per talune materie è strutturata come condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.

Nel senso della valorizzazione della figura del professionista avvocato, si introduce una disposizione che conferisce allo stesso avvocato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta.

La proposta di intervento normativo ipotizza il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie.

In particolare, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei predetti casi e di quelli previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (di mediazione obbligatoria), costituisce altresì condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro.

Non sono sottoposte a tale regime le materie disciplinate dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (osta al riguardo la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che prevede un regime speciale non obbligatorio e gratuito).

Sul piano processuale, è riproposta la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione quanto alla rilevabilità, anche d'ufficio, entro la prima udienza, della improcedibilità qui regolata e sul meccanismo di differimento dell'udienza in caso di negoziazione non ultimata o da espletare.

Viene prevista la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposizione in linea con l'art. 17, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010).

Il procedimento di negoziazione assistita non possa essere obbligatorio quando la parte può stare in giudizio personalmente.

Sono regolati gli effetti dell'invito a stipulare la convenzione (non seguito da risposta o rifiutato).

Poteri di certificazione sono riconosciuti all'avvocato: dell'autografia della firma apposta in calce all'invito; della dichiarazione di mancato accordo sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione.

L'accordo raggiunto all'esito dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, è previsto che costituisca titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

- *Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio*

Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di previa separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

E' previsto un diverso regime nella procedura di negoziazione assistita a seconda che la procedura riguardi il caso in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti ovvero riguardi il caso in cui dette categorie di soggetti deboli non vi siano. Nel primo caso l'accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica che autorizza l'accordo se ritiene che risponde all'interesse dei figli, con trasmissione, in caso contrario, al Presidente del Tribunale che fissa la comparizione delle parti. Nel secondo caso, l'accordo è semplicemente trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, ove non ravvisi irregolarità, comunica agli avvocati il suo nulla osta.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, nonché certificato, quanto all'autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

E' fatto obbligo all'avvocato che mediante la convenzione di negoziazione assistita abbia dato luogo all'accordo in tema di separazione o divorzio, di trasmettere all'ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell'accordo. La violazione di tale obbligo è sanzionata.

- Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dall'ufficiale dello stato civile)

Con ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio è previsto che i coniugi possano comparire innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile del

Comune, per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili (nei soli casi in cui vi sia stata separazione) o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

E' prevista l'assistenza facoltativa di un solo avvocato.

Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Un'ulteriore condizione richiesta per la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile è costituita dal fatto che l'accordo tra i coniugi non può contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.

- Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo

Con la funzione di disincentivare l'abuso del processo viene previsto che la compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza.

- Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: le cause semplici richiedono un processo semplice

L'intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un'istruttoria semplice, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione.

- Ritardo nei pagamenti: chi non paga volontariamente i propri debiti dovrà pagare di più

In coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo n. 231 del 2002, recentemente modificato), è previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.

- Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione

Introduce l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Tale previsione è idonea a superare una serie di malfunzionamenti allo stato presenti, con conseguente accelerazione dell'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e recupero di importanti risorse di personale di cancelleria. Per raggiungere tale risultato è indispensabile avvalersi sia delle potenzialità dello strumento informatico, sia della collaborazione del creditore precedente.

- Il creditore deve poter conoscere tutti i beni del suo debitore

- a. Modifiche alla competenza territoriale del giudice dell'esecuzione

La proposta è volta in primo luogo a modificare il criteri di competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti.

Si prevede che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.

A tale regola generale fa eccezione l'ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione: in tal caso rimane invariata la regola

vigente che lega la competenza del giudice dell'esecuzione al luogo di residenza del terzo pignorato.

b. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

All'ufficiale giudiziario sarà consentito l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il c.d. archivio dei rapporti finanziari (si ipotizza che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare).

Si introduce, con finalità incentivante, una nuova modalità di retribuzione degli ufficiali giudiziari per il caso in cui si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'art. 492-bis c.p.c. e mobiliari (l'intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei).

c. Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

E' stata prevista una procedura più snella e rapida per il pignoramento di autoveicoli e motoveicoli.

• Ulteriori misure di semplificazione del processo esecutivo

a. Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza

In materia di espropriazione presso terzi in generale si provvede ad eliminare i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal

terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

b. Obbligo di ordinare la liberazione dell'immobile con la pronuncia dell'ordinanza di vendita

Il provvedimento dovrà contenere una disposizione diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato (non più "quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione", bensì) quando autorizza la vendita.

L'intervento si propone l'obiettivo di conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato.

c. Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione per rilascio

In merito alle esecuzioni per rilascio viene delineato uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati.

d. Infruttuosità dell'esecuzione

Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.

- Pignorabilità dei crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere

E' stata prevista l'esclusione della soggezione alla esecuzione forzata delle somme a disposizione delle Rappresentanze diplomatiche e consolari estere.

- Trasparenza ed efficienza dei fallimenti dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili

Per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili sarà prevista - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'art. 33, quinto comma, legge fallimentare. In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, andranno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministro della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche.

L'intervento avrà la finalità di consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure, evitando le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo; inoltre, i giudici avranno a disposizione dati utilissimi per il conferimento degli incarichi ai professionisti, con indubbio incremento della trasparenza delle procedure esecutive stesse.

- Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria

Sono stati introdotti correttivi - nella geografia giudiziaria - limitati agli uffici dei giudici di pace.

2. Schema di disegno di legge “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del Processo civile”. (approvato dal CdM il 29 agosto 2014)

Contenuto

- Rafforzamento del Tribunale delle imprese con estensione della competenza

Vanno implementati i positivi risultati raggiunti, dapprima, con il Decreto Legislativo n. 168/2003, che ha istituito, presso i Tribunali e le Corti d’Appello, le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (la cui competenza, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 30/2005, cd. Codice della proprietà industriale, era limitata alle controversie in materia di proprietà industriale, ovvero marchi e brevetti, di diritto d’autore, di concorrenza sleale, nei casi di atti di concorrenza sleale interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, e poi con il Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, che ha introdotto nel nostro sistema le Sezioni Specializzate in materia di Impresa.

Va esclusa una generalizzata devoluzione ai Tribunali delle imprese di tutte le cause in cui una delle parti sia una società. Quello che deve contare, nel disegno della competenza delle Sezioni specializzate, è la natura del rapporto dedotto in giudizio e quindi l’elevato tasso tecnico delle relative controversie, e la potenziale rilevanza delle questioni per l’economia del Paese, anche per i riflessi che possono produrre le distorsioni del mercato sugli interessi dei consumatori (costretti, per fare un esempio, ad acquistare beni o servizi a prezzi superiori), nei rapporti che attengono alle regole interne di funzionamento delle società. In sintesi, si tratta di dare maggiore organicità alla competenza per materia delle Sezioni specializzate, anche per meglio definire il

ruolo del Tribunale delle imprese nel sistema della giustizia civile italiana, contribuendo a fare recuperare all'Italia posizioni nel *ranking enforcing contracts* della Banca Mondiale, anche mediante una maggiore valorizzazione del tribunale per le imprese.

- Istituzione del tribunale della famiglia e dei diritti delle persone

E' l'introduzione di un'unica sezione specializzata per la famiglia, i minori e la persona, con competenza chiara e netta su separazioni e divorzi, provvedimenti riguardanti i minori e le adozioni, nella quale far confluire anche le professionalità che si sono formate nell'esperienza del Tribunale dei Minorenni nell'ambito di una struttura processuale dai contorni certi e gestita da giudici togati.

Processo civile

In relazione alle singole fasi processuali:

- *Primo grado*

Revisione della fase di trattazione e discussione, anticipando gli scambi di memorie per consentire di avere il quadro completo della lite alla prima udienza. Occorre fissare un principio di delega volto a razionalizzare i termini processuali e a semplificare i riti processuali mediante la omogeneizzazione dei termini degli atti introduttivi.

- *Appello*

Potenziamento del carattere impugnatorio dell'appello anche attraverso l'assestamento normativo e la stabilizzazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Maggiore chiusura alle nuove domande eccezioni e prove.

- *Ricorso per cassazione*

Interventi sul rito davanti alla Corte di Cassazione, nel segno di un uso più diffuso del rito camerale e nella prospettiva, possibile, di una riforma costituzionale che veda inseriti in un organo giudiziario supremo giudici

oggi appartenenti ad altre magistrature, ovvero che veda attribuire ad una corte riformata controversie oggi regolate sulla base della doppia giurisdizione.

Sono ulteriormente introdotti:

- *Principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice;*
- *Criterio di adeguamento delle norme processuali al **processo civile telematico**.*

b) Altre riforme

Responsabilità civile dei magistrati

E' pendente in Parlamento un disegno di legge di iniziativa governativa (S 1626) avente ad oggetto "Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati".

Lo scopo della riforma è:

- rendere effettivo questo strumento;
- adeguare l'ordinamento interno alle pronunce della Corte Europea di Giustizia.

Contenuto della proposta normativa

L'intervento normativo persegue le finalità esposte mediate le seguenti misure:

- *Ampliamento dell'area di responsabilità*

L'intervento sull'attuale disciplina di settore riguarda in primo luogo il profilo dell'ampliamento dell'area di responsabilità su cui possa far leva chi è pregiudicato dal cattivo uso del potere giudiziario, in linea con il diritto dell'Unione europea che include le ipotesi di violazione manifesta delle norme applicate ovvero manifesto errore nella rilevazione dei fatti e delle prove.